



CONVENZIONE TIPO

per la Gestione
della Raccolta Differenziata
dei Rifiuti di Imballaggio in Alluminio

Completa di:

- Convenzione
- Condizioni Generali
- Caratteristiche del sistema di raccolta differenziata
- Scheda Piattaforma concordata
- Elenco imballaggi in alluminio oggetto di raccolta
- Elenco esemplificativo frazione merceologica simile
- Protocollo esecuzione analisi raccolta differenziata
- Condizioni tecniche ed economiche per il ritiro di tappi e capsule in alluminio
- Modello di delega

validità 2009-2013

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ALLUMINIO

CiAl, Consorzio Imballaggi Alluminio, con sede legale e sede operativa in Milano, Via Pompeo Litta 5, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12285760158, (in appresso *CiAl*) costituito ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, abrogato e sostituito dall'art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, con statuto approvato con decreto 15 luglio 1998 dal Ministero dell'Ambiente, in persona del suo Direttore Generale arch. Gino Schiona, munito degli opportuni poteri

E

Comune/Consorzio di Comuni/Gestore (in quanto avente titolo in base a specifico accordo con il Comune di _____ ovvero con il Consorzio dei Comuni di _____), con sede in _____ Via _____, C.F. _____ P. IVA _____, in persona del _____, nella sua qualità di _____, munito degli opportuni poteri, (*Convenzionato* e collettivamente, insieme con CiAl, *Parti*)

VISTO E PREMESSO CHE

- a. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche ed integrazioni detta le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, (*Decreto*);
- b. in data 23 dicembre 2008 è stato sottoscritto tra Anci e Conai il nuovo Accordo di Programma Quadro ai sensi dell'art. 224 del Decreto (*Accordo*);
- c. l'Accordo, previsto all'art. 224 comma 5 del Decreto, regola il servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche similari effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni e disciplina il conferimento del materiale raccolto ad una rete di piattaforme al fine di garantire ai Comuni il ritiro e il riciclo tramite i Consorzi di filiera di cui all'art. 223 del Decreto;
- d. con apposito Allegato Tecnico (*Allegato Tecnico*) all'Accordo è stato stabilito di dare attuazione all'accordo medesimo mediante la stipula di specifica Convenzione tra CiAl ed i Comuni o i gestori del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio delegati dai Comuni;

CONSIDERATO CHE

con la presente Convenzione le Parti intendono dare attuazione all'Accordo e all'Allegato Tecnico nei limiti e alle condizioni che competono alla Convenzione medesima

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
 - a. i visto, le premesse e i considerato;
 - b. le Condizioni Generali di cui all'Allegato A ivi compresi gli Allegati alle stesse;

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti dichiarano di conoscere le Condizioni Generali di cui all'Allegato A ivi compresi gli allegati alle stesse e di accettarle pienamente;
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti assumono tutti gli obblighi, gli oneri e gli impegni previsti a proprio carico nelle Condizioni Generali di cui all'Allegato A ivi compresi gli allegati alle stesse;
4. Tali dichiarazioni ed assunzioni di obblighi vengono effettuate dal Comune/Consorzio di Comuni/Gestore in qualità di Convenzionato — come definito nell'art. 2 delle Condizioni Generali e da CiAl, in proprio ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
5. Le Parti si impegnano altresì, a comunicare ogni informazione rilevante per la corretta esecuzione della presente Convenzione;

Qualsiasi richiesta, domanda o comunicazione fra le Parti in merito alla Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata personalmente o spedita mediante fax, telefax, telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio
Via P. Litta, 5 - 20122 Milano - Fax 0254123396

Comune / Gestore _____

o ad altro indirizzo eventualmente comunicato nelle forme di cui sopra ad una delle Parti.

Ciascuna delle parti riceve un originale della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio

Comune/Consorzio di Comuni/Gestore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le Parti approvano espressamente le pattuizioni riportate nelle Condizioni Generali di cui all'Allegato A:

- Art. 8 : Diritti di proprietà;
- Art. 17 : Penali ed inadempimenti;
- Art. 20 : Clausola compromissoria.

Milano,

CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio

Comune/Consorzio di Comuni/Gestore

CONDIZIONI GENERALI

PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ALLUMINIO

1. Premesse ed allegati

1.1 Le seguenti Premesse costituiscono parte integrante delle Condizioni Generali.



Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nella Parte IV al Titolo II, detta le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

In data 23 dicembre 2008 è stato sottoscritto tra Anci e Conai l'Accordo di Programma Quadro previsto nell'art. 224 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Accordo di Programma Quadro, previsto all'art. 224, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, regola le modalità di gestione della raccolta differenziata su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio, effettuata dalle pubbliche amministrazioni, disciplina le modalità di conferimento del materiale raccolto ad una rete di piattaforme garantendo ai Comuni il ritiro ed il riciclo, tramite i Consorzi di filiera di cui all'art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne specificamente i rifiuti di imballaggio in alluminio, le disposizioni dell'Accordo Quadro trovano attuazione in un apposito Allegato Tecnico stipulato da Anci e CiAl – Consorzio Imballaggi Alluminio. L'Accordo Quadro ed il relativo Allegato Tecnico, venuti a scadenza il 31 dicembre 2008, sono stati rinnovati con una nuova formulazione e hanno scadenza il 31 dicembre 2013.

L'attuazione dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico per gli imballaggi in alluminio avviene a livello locale mediante la stipula di apposita convenzione fra CiAl ed i Comuni, o gestori del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio delegati dai Comuni.

Con la Convenzione le Parti, intendono dare attuazione al sopra citato Accordo di Programma Quadro.

La stipula della Convenzione comporta l'accettazione delle presenti Condizioni Generali redatte in conformità all'Allegato Tecnico per gli imballaggi in alluminio.

La Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione fino al termine di validità dell'Accordo Quadro, pur se prorogata anche in via di mero fatto. Durante tale periodo trovano applicazione i termini e le condizioni di seguito riportate.

In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell'Allegato tecnico, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti in questo ultimo atto.

1.2 I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali:

- Allegato 1 - Caratteristiche del sistema di raccolta differenziata
- Allegato 2 – Scheda Piattaforma concordata
- Allegato 3 – Elenco imballaggi in alluminio oggetto di raccolta
- Allegato 4 – Elenco esemplificativo frazione merceologica simile

- Allegato 5 – Protocollo esecuzione analisi raccolta differenziata
- Allegato 6 – Condizioni tecniche ed economiche per il ritiro di tappi e capsule in alluminio [in caso di richiesta di estensione ai sensi del punto 5.9]

Costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali sia l'Accordo Quadro sia l'Allegato Tecnico, che pertanto deve intendersi integralmente riportato nel presente atto, sia lo schema di Delega, anche se non allegati in quanto pubblicamente disponibili.

2 Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:



- a) **Accordo Quadro:** l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto da Anci e Conai in data 23 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 224, comma 5, del Decreto;
- b) **Allegato Tecnico:** l'Allegato Tecnico sottoscritto da Anci e CiAl in data 14 luglio 2009, relativo ai rifiuti di imballaggio in alluminio;
- c) **Bacino servito:** l'area territoriale, espressa in numero di abitanti serviti e di comuni attivi, oggetto dell'attività gestionale di cui alla Convenzione;
- d) **CiAl:** il Consorzio Imballaggi Alluminio istituito ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato e sostituito dall'art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 dal Ministero dell'Ambiente;
- e) **Comune:** le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettera t) del Decreto;
- f) **Condizioni Generali:** le presenti Condizioni Generali aventi per oggetto la regolamentazione dei servizi di Raccolta differenziata ed i conferimenti dei rifiuti di imballaggio in alluminio e f.m.s.;
- g) **Convenzionato:** il Comune, anche organizzato nelle forme previste dal Decreto Legislativo 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o selezione dei Rifiuti di Imballaggio, in quanto avente titolo in base a specifica delega del Comune, o altro soggetto (es. autorità o società d'ambito) legittimato alla stipula, che ha sottoscritto la Convenzione;
- h) **Convenzione:** la Convenzione incluse le presenti Condizioni Generali e relativi allegati;
- i) **Decreto:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
- j) **Delega:** l'atto, redatto secondo lo schema di delega con il quale il Comune autorizza il gestore del servizio, o un soggetto terzo, alla stipula della Convenzione con CiAl;
- k) **Frazione estranea:** i rifiuti non in alluminio. Non costituisce frazione estranea ogni parte in altro materiale solidale all'origine con l'imballaggio in alluminio;
- l) **Frazione merceologica simile ovvero f.m.s.:** rifiuto in alluminio, non d'imballaggio, conferito in raccolta differenziata, vedi anche elenco Allegato 4;
- m) **Gestione:** le attività come definite all'art. 218, comma 1, lettera g) del Decreto;
- n) **Gestore:** il soggetto che effettua per conto del Comune il servizio di Raccolta Differenziata e/o selezione dei Rifiuti di Imballaggio, come definito all'art. 218, comma 1, lettera t) del Decreto;
- o) **Parti:** CiAl in proprio ai sensi dell'art. 223 del Decreto e il Convenzionato di cui alla lettera g) delle presenti definizioni;
- p) **Piattaforma:** il luogo, concordato tra le Parti, in cui vengono conferiti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e dove avvengono la selezione dei diversi materiali, altre operazioni accessorie e la messa a disposizione dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero delle f.m.s.;
- q) **Raccolta differenziata:** l'operazione di raccolta differenziata come definita ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f) del Decreto;
- r) **Recupero:** le attività come definite all'art. 218, comma 1, lettera m) del Decreto;
- s) **Riciclaggio ovvero Riciclo:** le attività di recupero di materia, come definite all'art. 218, comma 1, lettera l) del Decreto;

- t) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio in alluminio, come definito all'art. 218, comma 1, lett. f) del Decreto, richiamato nell'elenco Allegato 3;
- u) **Rifiuto urbano:** i rifiuti, come definiti all'art. 184, comma 2, del Decreto;
- v) **Selezione:** attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, finalizzata al loro avvio a riciclo;
- w) **Smaltimento:** le operazioni previste all'art. 218, comma 1, lettera p) del Decreto.

3 Finalità e ambito di applicazione

Le Condizioni Generali si riferiscono alla raccolta dei rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero di rifiuti in alluminio, provenienti da raccolta differenziata comunque conferiti al gestore del servizio pubblico e disciplinano i reciproci obblighi e diritti delle Parti, nei limiti delle rispettive funzioni, in attuazione delle disposizioni di legge previste dal Decreto e dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico.



4 Oggetto della Convenzione

- 4.1 Mediante la Convenzione, le Parti intendono regolare il servizio di gestione della Raccolta differenziata dei Rifiuti di imballaggio in alluminio e disciplinare il conferimento del materiale raccolto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico.
- 4.2 Le Parti, tenuto conto del potenziale relativo di crescita di alcune tipologie di imballaggio in alluminio, convengono sull'opportunità di sostenere l'ampliamento delle tipologie di rifiuti di imballaggio oggetto della raccolta differenziata, sia attraverso l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all'utenza nell'ambito delle iniziative di cui al successivo punto 16.
- 4.3 Ove, per metodiche di raccolta effettuate, i rifiuti di imballaggio in alluminio siano raccolti insieme ad altri rifiuti di alluminio (f.m.s.), pur se non riconducibili agli imballaggi, è facoltà del Convenzionato conferire detti materiali congiuntamente, sino al 15% in peso.

5 Obblighi del Convenzionato

- 5.1 Il Convenzionato:
 - organizza nel bacino servito un sistema adeguato di raccolta differenziata secondo i criteri di cui all'art 195, comma 1, lettera q) e le misure previste all'art. 205 del Decreto;
 - provvede alla gestione dei rifiuti di imballaggio in Alluminio, dalla raccolta, al trasporto e alla selezione;
 - si impegna a svolgere tali attività, così come indicate nell'Allegato 1, con la massima diligenza;
 - si impegna a rendere disponibili presso la Piattaforma, franco partenza caricamento su mezzo incluso, i rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. provenienti dalla raccolta differenziata svolta nel bacino servito indicato nell'Allegato 1 e a comunicare tale disponibilità direttamente a CiAl;
 - si impegna al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
- 5.2 Ai sensi del punto 5.2 dell'Allegato Tecnico, nel caso di raccolta multimateriale, che prevede il conferimento congiunto di almeno due tipologie di materiale di rifiuti di imballaggio, tra cui l'alluminio, il Convenzionato provvederà a propria cura e spese presso la Piattaforma alla selezione dei rifiuti di imballaggio in alluminio, che ivi verranno messi a disposizione di CiAl.
- 5.3 Resta inteso che, nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata ovvero di selezione dei rifiuti di imballaggio in alluminio sia svolto da soggetto terzo non firmatario della Convenzione, il Convenzionato rimane unico responsabile dinanzi a CiAl del corretto adempimento di quanto previsto nell'Allegato 1 e, in generale, degli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima. Resta esclusa qualsiasi responsabilità di CiAl nei confronti del soggetto terzo non firmatario della Convenzione, con il quale CiAl non instaura nessun rapporto giuridico.



- 5.4 Ai fini del conferimento a CiAl dei rifiuti di imballaggio in alluminio raccolti, ed eventualmente selezionati secondo quanto disposto dal punto 5.2, è fatto obbligo al convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risultino, oltre alle indicazioni di legge, le seguenti informazioni:
- a) origine del rifiuto;
 - b) data del conferimento;
 - c) dati identificativi della Piattaforma;
 - d) deve altresì risultare l'appropriato codice CER
[(a titolo esemplificativo):
 - 150104 - rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata - imballaggi metallici
 - 191203 - metalli non ferrosi da trattamento meccanico dei rifiuti (p.e. selezione)];
 - e) nelle Annotazioni deve essere riportata la seguente dicitura: Materiale avviato a riciclo per conto del Consorzio Imballaggi Alluminio in base alla Convenzione n. .. del ../../..
- 5.5 Il Convenzionato si impegna a comunicare tempestivamente a CiAl ogni modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente punto 5.1 ed in particolare a quanto previsto dall'Allegato 1 inerente il bacino servito, la raccolta differenziata e dall'Allegato 2 inerente la Piattaforma, anche se queste dovessero intervenire a valle della sottoscrizione della convenzione.
- 5.6 Il Convenzionato si impegna al continuo monitoraggio presso la Piattaforma sia della tipologia del materiale che della quantità dei materiali da conferire. In particolare nel caso di incongruenze comunicate da CiAl il Convenzionato si impegna a prendere opportuni provvedimenti per ricondurre alla corretta gestione la presente Convenzione.
- 5.7 La Piattaforma presso cui conferire i Rifiuti di imballaggio raccolti dovrà essere tassativamente quella concordata tra le Parti e indicata nell'Allegato 2. Resta inteso che qualora le Parti ritengano necessario e/o opportuno individuare una Piattaforma, o più d'una, diversa da quella originariamente individuata, sarà obbligo del Convenzionato uniformarsi a tale decisione.
- 5.8 Nel caso in cui il Convenzionato si avvalga di un terzo per il conferimento in Piattaforma, sarà onere del Convenzionato stesso informare tale soggetto dell'eventuale diversa destinazione in seguito a quanto previsto nel precedente punto 5.7.
- 5.9 Nel caso in cui il Convenzionato coincida con il gestore di impianto di selezione di rifiuti di imballaggio in alluminio ed intenda estendere i servizi garantiti anche al conferimento separato dei rifiuti di tappi e capsule in alluminio la Convenzione si intende estesa al ritiro separato di detti accessori secondo le specifiche "Condizioni tecniche ed economiche per il recupero di tappi e capsule in alluminio" riportata nell'Allegato 6.
- 5.10 Il Convenzionato con riferimento a quanto disposto al punto 7.7 si impegna altresì a promuovere direttamente, o indirettamente nell'ambito delle campagne promosse da CiAl, forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di Raccolta differenziata.
- 5.11 CiAl autorizza sin da ora il Convenzionato ad affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale delle attività oggetto delle Condizioni Generali spettanti al Convenzionato stesso. Resta peraltro inteso che nessun rapporto giuridico si instaurerà fra CiAl ed il terzo cui il Convenzionato affidi l'esecuzione delle proprie attività. In ogni caso, nei confronti di CiAl resta responsabile solo ed esclusivamente il Convenzionato.
- 5.12 Il convenzionato è obbligato a trasmettere alla banca dati Anci Conai, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro, tutti i dati e le informazioni relativi a:
- informazioni anagrafiche
 - rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
 - rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
 - rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.
- come dettagliatamente riportato nell'allegato C dell' Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato C e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati Anci Conai, con le scadenze di cui al punto 5.6 dell'Allegato Tecnico.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

6 Caratteristiche della Piattaforma

- 6.1 Nell'individuazione della Piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituiranno elementi preferenziali:
- Dotazione di sistemi di separazione dei metalli amagnetici
 - L'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale con certificazione Iso14001 e/o registrazione Emas
- 6.2 La Piattaforma dovrà garantire che le attività vengano svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza.
- 6.3 E' fatto obbligo alla Piattaforma di adeguare i propri impianti ad ogni disposizione normativa dettata a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a tutela dell'ambiente.
- 6.4 Il Convenzionato definisce con il gestore della Piattaforma gli aspetti e le condizioni tecniche, economiche e normative relative all'operazione di selezione ed eventuale riduzione volumetrica effettuata in Piattaforma, comprese quelle di gestione e smaltimento della frazione estranea.
- 6.5 Presso la Piattaforma concordata CiAl nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale si riserva la facoltà di effettuare, con costi a proprio carico, anche tramite soggetti terzi qualificati, audit per la verifica della conformità tecnica e legislativa.

7 Obblighi di CiAl

- 7.1 CiAl, direttamente o tramite terzi, si impegna al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. messi a disposizione dal Convenzionato presso la Piattaforma concordata secondo le modalità di cui all'art. 5.
- 7.2 Per quanto riguarda il ritiro presso la Piattaforma da parte di CiAl dei rifiuti di imballaggi in alluminio ovvero f.m.s. CiAl si obbliga a far sì che ciò avvenga entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra CiAl e il Convenzionato. Nel caso in cui il ritiro abbia luogo successivamente al settimo giorno lavorativo ma entro il diciottesimo giorno lavorativo dalla suddetta comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui all'art. 10. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre il diciottesimo giorno lavorativo e comunque non oltre il trentesimo. Oltre i trenta giorni lavorativi oltre al corrispettivo con penalità del 20% sarà dovuto anche il rimborso del costo di trasporto.
- 7.3 Il limite minimo di peso sopra la cui soglia CiAl si impegna al ritiro è pari a 5 t per materiale reso pressato e 2,5 t per materiale sottoposto a schiacciamento o sfuso.
- 7.4 CiAl si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi, in relazione al livello qualitativo del materiale conferito, come specificati nel successivo art. 10.
- 7.5 CiAl si impegna, direttamente o indirettamente, ad attuare le necessarie condizioni affinché il Convenzionato possa agire in conformità agli accordi assunti con la Convenzione. Nel caso CiAl rilevi incongruenze nella comunicazione dei dati periodici tra Convenzionato e piattaforma è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al Convenzionato.
- 7.6 Nei limiti di quanto specificato al punto 7.5 CiAl si impegna a comunicare al Convenzionato, le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta rispondenti ai requisiti previsti dall'Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme qualora a suo giudizio, anche sulla base dei risultati delle attività di audit di cui al precedente punto 6.5,

CiAl

insorgano ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove esigenze tecniche e tecnologiche lo richiedano per la corretta e migliore esecuzione della Convenzione.

- 7.7 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia efficienza ed economicità CiAl, in collaborazione con il Convenzionato, realizza attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla Raccolta Differenziata dei Rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. ai sensi dell'art. 11 dell' Allegato Tecnico.
- 7.8 CiAl garantisce l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero delle f.m.s. raccolti e conferiti, nel rispetto della normativa vigente, anche tramite ulteriori trattamenti finalizzati al miglioramento qualitativo.



8 Diritti di proprietà

- 8.1 In relazione al principio di corresponsabilità di cui all'art. 219, comma 2, del Decreto, agli obblighi delle imprese in merito alla gestione ambientale degli imballaggi derivanti dall'art. 221 del Decreto, agli obblighi della Pubblica Amministrazione in merito all'organizzazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata derivanti dall'art. 222 del Decreto, le Parti convengono che la proprietà dei rifiuti di imballaggi in alluminio, ovvero delle f.m.s., conferiti in raccolta differenziata dagli utenti è di CiAl, in relazione all'organizzazione ed al servizio prestati dal Convenzionato.
- 8.2 Si conviene che la proprietà del materiale viene esercitata nel momento in cui i Rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero in generale l'alluminio raccolto, verranno conferiti presso la Piattaforma prevista dalla Convenzione.
- 8.3 In sede locale, per migliorare la funzionalità della Convenzione, qualora vi siano ragioni che lo richiedano in riferimento all'avvio a riciclo del materiale, potrà essere definito dalle Parti un diverso momento di trasferimento della proprietà. In tal caso dovranno essere comunicati da CiAl i riferimenti del soggetto che acquisisce la proprietà del materiale.

9 Ulteriori responsabilità

Per quanto altrove non specificato le Parti assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza e gestione dei Rifiuti.

10 Corrispettivi Servizi di Raccolta Differenziata

Per i servizi resi dal Convenzionato, direttamente o indirettamente, relativamente alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in alluminio, CiAl si impegna a riconoscere al Convenzionato il corrispettivo indicato nelle seguenti tabelle relativo alla specifica fascia qualitativa del materiale conferito – ad esclusione di quanto pattuito per eventuali servizi aggiuntivi - in conformità a quanto riportato nell'Allegato Tecnico.

I singoli corrispettivi fanno riferimento alla fascia qualitativa determinata secondo quanto indicato all'art. 13.

CORRISPETTIVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Fascia Qualitativa	Frazione Estranea % in peso	Corrispettivo Euro/t
A	fino al 4 %	420,33
B	oltre il 4% fino al 10%	275,83
C	oltre il 10% fino al 15%	171,33

I corrispettivi di cui sopra si intendono al netto dell'IVA.

11 Corrispettivi Prestazioni Aggiuntive

Per l'operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti di imballaggio in alluminio effettuata presso la piattaforma concordata, CiAl riconoscerà al Convenzionato o alla Piattaforma concordata, sulla base delle indicazioni ricevute dal Convenzionato, i corrispettivi indicati nella seguente tabella:

Corrispettivi Riduzione Volumetrica		
Pressatura	38,00 Euro/t.	Esclusivamente per materiali in fascia qualitativa A
Schiacciamento	19,00 Euro/t	Per materiali in fascia qualitativa A e B



Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. provengano da comuni ubicati su isole minori e vengano resi disponibili presso la Piattaforma concordata sita in continente o isole maggiori, CiAl riconoscerà al Convenzionato un contributo extra forfettario pari a 25,00 Euro/t per i maggiori costi di trasporto via nave, oltre all'eventuale corrispettivo di riduzione volumetrica. Il corrispettivo sarà riconosciuto per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito. Il Convenzionato dovrà specificare all'atto della stipula della convenzione la presenza del/i comune/i ubicati su isole minori.

12 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui all'art. 10 verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto al punto 3.3 nell'Accordo di Programma Quadro Anci – Conai.

13 Fascia qualitativa – metodo di determinazione

13.1 Ai fini della determinazione della fascia qualitativa, CiAl stabilisce l'effettuazione di una verifica in contraddittorio secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

La verifica della fascia qualitativa avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato e alla piattaforma con un anticipo di almeno 48 ore.

13.2 La percentuale di Frazione estranea determinata secondo le modalità di cui al punto 13.1 è riferimento oggettivo per la determinazione della Fascia Qualitativa secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Fascia Qualitativa	Frazione Estranea
A	fino al 4 %
B	oltre il 4% e fino al 10 %
C	oltre al 10% e fino al 15 %

13.3 Nel caso la frazione estranea sia presente in misura superiore al 15%, non sussiste per CiAl obbligo di ritiro del carico. Nel caso in cui CiAl valuti l'opportunità di procedere al ritiro del carico con presenza di frazione estranea superiore al 15% CiAl tenuto conto dei costi di selezione/smaltimento della frazione estranea di cui si fa carico, si riserva la facoltà di riconoscere un corrispettivo al Convenzionato.

13.4 CiAl si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente a propria cura e spese:

- a soli fini statistici, almeno due volte l'anno, anche in sinergia con gli altri Consorzi di filiera, analisi merceologiche sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata [multi materiale] e a comunicarne i risultati al Convenzionato;

- analisi merceologiche, ovvero verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti, riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.

14 Fatturazione e pagamento

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CiAl con cadenza mensile sulla base dei corrispettivi di cui agli art. 10 e 11 applicati al peso riscontrato a destino del materiale conferito a CiAl nel corso del mese stesso, come risultante dai documenti di trasporto di cui al punto 5.4 che dovranno essere allegati alla fattura, in ogni caso non oltre 6 mesi dal conferimento.

Eventuali materiali utilizzati a supporto o contenimento dei rifiuti conferiti p.e. eventuali legature (p.e. reggia metallica), contenitori (*big-bags*, falde cartone) saranno tollerati nella misura massima dell'1% del peso del carico; l'eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di materiale su cui verrà applicato il corrispettivo.

Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

La fattura dovrà essere intestata e recapitata a:

CiAl, Consorzio Imballaggi Alluminio - via Pompeo Litta n. 5, 20122 Milano.

CiAl è tenuto ad effettuare i pagamenti di cui al presente articolo tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte CiAl, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.

15 Stipula e durata della Convenzione

La Convenzione diviene efficace attraverso la sottoscrizione delle Parti e resta efficace fino a quando resterà in vigore l'Accordo Quadro, pure nel caso in cui la durata di quest'ultimo venga prorogata, anche in via di mero fatto.

La decorrenza delle presenti Condizioni Generali è a far data dal 1° luglio 2009 secondo quanto disposto al punto 3 dell'Allegato Tecnico Alluminio ed in analogia con il punto 3.2 dell'Accordo Quadro.

Resta peraltro inteso che, poiché l'efficacia dell'Accordo Quadro decorre dal 1 gennaio 2009, per quei Convenzionati che al 31 dicembre 2008, avevano in essere con CiAl la convenzione locale stipulata in vigenza del precedente Accordo Quadro Anci/Conai (sottoscritto in data 14 dicembre 2004), e alle richieste di convenzione pervenute dal 31 dicembre 2008 sino al 30 giugno 2009, è garantita l'applicazione sino al 30 giugno 2009 delle disposizioni previste dalla norma transitoria dell'Accordo Quadro.

Eventuali modifiche e adeguamenti che dovessero avvenire all'Accordo Quadro e/o all'Allegato Tecnico dovranno intendersi automaticamente recepite ad integrazione o modifica della presente Convenzione.

Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo di Programma Quadro nonché l'Allegato Tecnico imballaggi in Alluminio tutte le convenzioni cesseranno di avere efficacia.

Nel caso in cui il Convenzionato abbia sottoscritto la Convenzione sulla base della Delega di cui all'articolo 2, lett. J), la durata della Convenzione coincide con quella prevista per la Delega. La Convenzione viene quindi a cessare in ogni caso in cui la Delega perda efficacia, per scadenza del termine o altra ragione che ne determini l'inefficacia.

Durante l'intero periodo di vigenza della Convenzione, il Convenzionato può richiedere la sospensione temporanea per periodo annuale (anno solare) degli effetti della convenzione stessa con preavviso scritto a CiAl di almeno 90 giorni. La richiesta di sospensione, inviata a CiAl mediante raccomandata a/r, non può essere esercitata prima di diciotto mesi dalla sottoscrizione della convenzione. La richiesta di sospensione dovrà essere comunicata a CiAl entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Con le stesse scadenze e modalità, il Convenzionato che ha fatto richiesta di sospensione degli effetti della convenzione può richiedere a CiAl la riattivazione della Convenzione, alle condizioni in vigore a tale data.

CiAl

16 Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, CiAl realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o il Convenzionato attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondo le linee guida generali riportate al punto 9 dell'Accordo di programma Quadro Anci-Conai. Tali interventi saranno correlati sia all'estensione della raccolta differenziata, sia alle tipologie di imballaggio oggetto di raccolta, sia alle quantità di rifiuti di imballaggio in alluminio conferite, sia alle rese di raccolta pro-capite ovvero ai risultati globalmente raggiunti.

Qualora il Convenzionato intendesse intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno concordati con CiAl. Tali contenuti dovranno comunque essere coerenti con i principi generali esposti.



17 Penali e inadempimenti

In caso di risoluzione anticipata della Convenzione da parte del Convenzionato o di CiAl, per ragioni non imputabili a caso fortuito o forza maggiore, nonché in caso di mancato adempimento da parte del Convenzionato o di CiAl anche di uno solo degli obblighi di rispettiva competenza previsti in Convenzione sarà applicata una penale a carico del soggetto inadempiente pari al 2% del controvalore derivante dall'applicazione del corrispettivo ad una quantità forfetaria derivante dall'applicazione della resa minima di raccolta pari a 0,1 kg/anno pro-capite agli abitanti serviti sempre indicati nell'Allegato 1, fatto salvo il maggior danno.

Nel caso di inadempienza del Convenzionato sarà inoltre facoltà di CiAl recedere dalla Convenzione senza ulteriore obbligo di avviso nei confronti del Convenzionato dandone comunicazione al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti di cui all'art. 206 bis del Decreto.

18 Cessione della convenzione, modifiche e comunicazioni

Nessuna delle Parti potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte.

Qualsiasi modifica alla Convenzione sarà valida ed efficace solo se formalizzata per iscritto e debitamente sottoscritta dai rispettivi rappresentanti delle Parti a ciò autorizzati.

Qualsiasi richiesta, domanda o comunicazione fra le Parti in merito alla Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata personalmente o spedita mediante fax, telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi indicati in Convenzione.

19 Pattuizioni tra le Parti

La Convenzione, unitamente agli Allegati, sostituisce gli accordi intercorsi tra le Parti in merito alle attività in oggetto e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, eventualmente stipulato tra le Parti.

20 Clausola compromissoria

Premesso che il Comitato di Verifica previsto dall'Accordo di Programma Quadro Anci-Conai, anche su richiesta diretta delle Parti, vigila e si pronuncia sull'interpretazione e sull'applicazione dell'Accordo di Programma Quadro stesso e quindi anche del suo Allegato Tecnico Imballaggi in alluminio, qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla Convenzione, comprese quelle relative alla validità, all'esecuzione, alla risoluzione e all'interpretazione della Convenzione ed ai diritti ed obblighi ad essa connessi, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

In via generale, la sede competente dell'arbitrato è, per il convenzionato avente sede nelle regioni del nord Italia: Milano; nelle regioni del centro Italia e Sardegna: Roma; nelle regioni del sud Italia e Sicilia: Napoli; salvo diverso accordo fra le Parti.

21 Tutela della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", CiAl con sede in Milano, via Pompeo Litta 5, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a ad informare il proprio Convenzionato sull'utilizzo dei loro dati personali.

Il Trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

- acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto in relazione alle necessità CiAl;
- rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- gestione commerciale dei rapporti con il Convenzionato (comunicazioni, fatture);
- servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno CiAl, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'area amministrativa.

Il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento.

CiAl

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLUMINIO

CONVENZIONATO

Ragione Sociale					
Cod. Fiscale				Partita IVA	
Indirizzo					
CAP		Città			Prov.
Tel.			Fax		
e-mail			sito web		
Persona responsabile					

GESTORE

Ragione Sociale					
Cod. Fiscale				Partita IVA	
Indirizzo					
CAP		Città			Prov.
Tel.			Fax		
e-mail			sito web		
Persona responsabile					

MODALITA' RACCOLTA

TIPOLOGIA	<input type="checkbox"/> Multimateriale (altri materiali raccolti con l'alluminio)			
	<input type="checkbox"/> Plastica	<input type="checkbox"/> Vetro	<input type="checkbox"/> Metalli	<input type="checkbox"/> Carta
	<input type="checkbox"/> Monomateriale (solo Alluminio)			
MODALITA'	<input type="checkbox"/> Stradale		<input type="checkbox"/> Domiciliare (porta a porta o condominiale)	
ATTREZZATURE TIPO	<input type="checkbox"/> Cassonetto	<input type="checkbox"/> Campana	<input type="checkbox"/> Bidoncini	<input type="checkbox"/> Sacco
N°				
Colore				
Capacità	lt	lt	lt	lt
Frequenza svuotamento				
APPALTO	Data inizio :			
	Data fine :			
ALTRI CANALI DI RACCOLTA	<input type="checkbox"/> Centro raccolta/Isola ecologica/piattaforma comunale			
	<input type="checkbox"/> Associazioni di volontariato			
	<input type="checkbox"/> Scuole			
	<input type="checkbox"/> Esercizi commerciali			
	<input type="checkbox"/> Grandi utenze			

RIDUZIONE VOLUMETRICA

TIPOLOGIA MATERIALE RESO	<input type="checkbox"/> Sfuso	<input type="checkbox"/> Schiacciato	<input type="checkbox"/> Pressato
SOGGETTO A CUI RICONOSCERE IL CORRISPETTIVO	<input type="checkbox"/> Convenzionato		<input type="checkbox"/> Piattaforma

ULTERIORI INFORMAZIONI

--

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Luogo, data

timbro e
firma Legale Rappresentante

CiAl

BACINO RACCOLTA

COMUNE	PROVINCIA sigla	ABITANTI SERVITI n°

CiAl

SCHEDA PIATTAFORMA CONCORDATA

Ragione Sociale			
Cod. Fiscale		Partita IVA	
Indirizzo			
CAP		Città	
Tel.		Fax	
e-mail		sito web	
Persona responsabile			

Impianto selezione	<input type="checkbox"/> automatico	<input type="checkbox"/> semiautomatico	<input type="checkbox"/> manuale
Capacità (t\anno)			
Separatore alluminio (ECS)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Separatore metalli ferrosi (Magnet)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Pressa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Altre attrezzature	<input type="checkbox"/> Pesa <input type="checkbox"/> Carrello elevatore <input type="checkbox"/> Pala meccanica	<input type="checkbox"/> Ragno <input type="checkbox"/> Cassoni <input type="checkbox"/> Altro	

Abilitazione recupero rifiuti DLgs 152/06	<input type="checkbox"/> Autorizzazione art. 208 e smi n°data	<input type="checkbox"/> Comunicazione art. 214 e smi n°data
--	--	---

Mezzi trasporto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Certificazioni\Registrazioni	<input type="checkbox"/> Qualità n°data	<input type="checkbox"/> Ambiente n°data	<input type="checkbox"/> Sicurezza..... n°data
Contratti\Accordi con altri Consorzi di filiera	<input type="checkbox"/> SI Filiera	<input type="checkbox"/> NO	
Altre notizie utili		
Disponibilità a collaborazioni con volontariato sociale locale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Luogo, data

timbro e
firma Legale Rappresentante

CiAl

CiAl

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO: COSA RACCOGLIERE

 <p>lattine per bevande</p>	 <p>bombolette spray</p>
 <p>vaschette food</p>	 <p>tubetti per creme, conserv e cosmesi</p>
 <p>scatolette per carne, pesce e legumi</p>	 <p>tappi e capsule</p>
 <p>foglio per coperchi yogurt e involucri per dolci</p>	 <p>foglio dei rotoli per cucina e involucri del cioccolato</p>

Eventualmente contrassegnati con simboli



o



ELENCO ESEMPLIFICATIVO FRAZIONE MERCEOLOGICA SIMILARE (f.m.s.)

- Pentole e caffettiere in Alluminio
- Frangisole in Alluminio
- Infissi in Alluminio
- Cartellonistica e segnaletica stradale in Alluminio
- Controsoffitti e doghe in Alluminio
- Profilati in Alluminio

CiAl

E' facile capire se è Alluminio: **la calamita non lo attira perché è amagnetico**

Protocollo Esecuzione Analisi Raccolta Differenziata

La Parte richiedente l'analisi merceologica, comunicherà preventivamente, all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

In ogni caso la piattaforma dovrà fornire idonea superficie nonché mano d'opera necessaria al supporto e al campionamento per l'esecuzione dell'analisi merceologica, con costi a proprio carico.

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio, secondo le seguenti modalità:

- a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità se concordate tra le Parti;
- b) pesatura del campione individuato;
- c) cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio;
- d) cernita di altri rifiuti in alluminio, non imballaggio (f.m.s.);
- e) pesatura delle frazioni cernite;
- f) la percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti} + \text{Peso f.m.s.})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

L'analisi merceologica terrà conto anche delle frazioni estranee contenute nel campione, sia come residui di consumo (p.e. vaschette) sia come contenute nei corpi cavi (p.e. lattine e scatolame).

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato, e dalla piattaforma per presa d'atto.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell'analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 15 giorni successivi.

Condizioni tecniche ed economiche per il ritiro di tappi e capsule in alluminio

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – di seguito ANCI – e
il Consorzio Imballaggi Alluminio - di seguito CIAL –

di seguito congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE

L'Allegato Tecnico imballaggi in alluminio all'art. 5 prevede che le Parti possano definire specifiche condizioni tecniche ed economiche per favorire la separazione e il conferimento di accessori di imballaggi in alluminio [tappi e capsule] da flussi di altri rifiuti di imballaggio negli impianti di cernita e selezione.

LE PARTI CONCORDANO

1 I gestori d'impianti di selezione di rifiuti di imballaggio in alluminio, di seguito "gestori convenzionati", potranno estendere i servizi garantiti dalla convenzione sottoscritta, relativa alla raccolta differenziata, anche al conferimento separato dei rifiuti di tappi e capsule in alluminio alle condizioni tecniche ed economiche di seguito riportate.

2 I gestori convenzionati si impegnano a conferire a CIAL i rifiuti di tappi e capsule in alluminio separatamente dagli altri rifiuti di imballaggi in alluminio provenienti da raccolta differenziata, gestiti e conferiti secondo le "condizioni generali per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio".

3 I gestori convenzionati garantiscono che i rifiuti di tappi e capsule saranno sottoposti ad una doppia fase di lavorazione dedicata alla riduzione delle notevoli quantità di frazioni estranee, al fine di massimizzare l'asportazione del vetro e della plastica/gomma incorporati. A questo fine saranno utilizzati i processi e le tecnologie di trattamento esistenti nell'impianto gestito (p.e. mulino a martelli, frantumatore a cilindri). Verrà respinto da CIAL, con costi di trasporto a carico del gestore convenzionato, il materiale non sottoposto alla seconda fase di lavorazione dedicata alla riduzione della frazione estranea.

4 Il materiale approntato secondo quanto indicato al punto 3 non dovrà, in ogni caso, contenere una frazione di vetro superiore al 10% in peso.

5 CIAL s'impegna a riconoscere ai gestori convenzionati, conferenti rifiuti di tappi e capsule in alluminio, i seguenti corrispettivi, con riferimento ai parametri qualitativi indicati al successivo punto 6:

TAPPI E CAPSULE IN ALLUMINIO		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 10 %	154,10 Euro/t
B	dal 10 % al 30 %	117,12 Euro/t

Una volta determinato il corrispettivo questo avrà validità sino a nuova rideterminazione.

La resa del materiale sarà franco partenza, caricamento su mezzo incluso.

CIAL riconoscerà il corrispettivo determinato sino al raggiungimento di una soglia quantitativa annua di rifiuti di tappi e capsule in alluminio conferiti pari al quantitativo di rifiuti di imballaggi in alluminio da raccolta differenziata conferito nello stesso anno. Per i quantitativi eccedenti CIAL garantirà esclusivamente il ritiro, senza riconoscimento di corrispettivo alcuno.

CiAl

6 CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al gestore convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso l'impianto di selezione, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra CIAL ed il gestore convenzionato in sede locale, con un anticipo di almeno 48 ore.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui allegato A.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 5, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

TAPPI E CAPSULE IN ALLUMINIO	
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee
A	fino al 10 %
B	dal 10 % al 30 %

CIAL si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a soli fini statistici a propria cura e spese verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti, riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.

7 CIAL garantisce l'avvio a riciclo dei rifiuti di tappi e capsule in alluminio conferiti, nel rispetto della normativa vigente, anche tramite ulteriori trattamenti finalizzati al miglioramento qualitativo.

8 Il limite minimo di peso di ogni carico sopra la cui soglia CIAL si impegna al ritiro è pari a 10 t.

9 I corrispettivi verranno adeguati annualmente nella misura del 20% del parametro di adeguamento generale previsto all'Accordo quadro, punto 3.3.

CIAL

ALLEGATO A

PROTOCOLLO ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICA

Conferimenti di Tappi e Capsule in Alluminio

La Parte richiedente l'analisi merceologica, comunicherà preventivamente, all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

In ogni caso la piattaforma dovrà fornire idonea superficie nonché mano d'opera necessaria al supporto e al campionamento per l'esecuzione dell'analisi merceologica, con costi a proprio carico.

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, dopo aver eseguito un esame visivo, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio, secondo le seguenti modalità:

- a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 25 kg, prelevato in punti diversi della massa [anche nella parte inferiore] tramite sonda a tubo, o altre modalità se concordate tra le Parti, tale che rappresenti la qualità media del carico comprensiva di eventuali materiali estranei.
- b) pesatura del campione individuato;
- c) cernita manuale dei rifiuti di tappi e capsule in alluminio, e della frazione vetro, anche con l'utilizzo di idonei strumenti di frammentazione;
- d) pesatura delle frazioni cernite [Tappi e Capsule in alluminio - Vetro - Altri (plastica, gomma e altro);
- e) la percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - \text{Peso rifiuti di tappi e capsule in alluminio cerniti}] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

Nella frazione Tappi e Capsule in alluminio vengono inclusi sottotappi e guarnizioni se solidali con i tappi in alluminio così come eventuali f.m.s.

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Gestore convenzionato.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell'analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 15 giorni successivi.

CiAl

rev. 0 del 29.07.09

CiAl - Allegato 6 Condizioni tecnico economiche ritiro tappi e capsule alluminio

MODELLO DI DELEGA

Spett.le
Gestore del Servizio

.....
.....

e p.c.

Spett.le
CiAl – Consorzio Imballaggi Alluminio
Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano

Oggetto: Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in alluminio

Con la presente Vi autorizziamo, nella Vs. qualità di gestori del servizio in oggetto nel territorio dello scrivente Comune, a sottoscrivere con CiAl, la relativa Convenzione in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCI/CONAI per la Raccolta ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggio, ai sensi dell'art. 224, comma 5, del DLgs 3 aprile 2006, n. 152.

Vi autorizziamo, in particolare, a percepire i corrispettivi che Vi verranno erogati da CiAl a fronte dei relativi servizi e, in particolare, a fronte del conferimento allo stesso CiAl dei rifiuti di imballaggio in alluminio raccolti sul territorio dello scrivente Comune a far data dal.....

La presente autorizzazione costituisce obbligo per il gestore del servizio di sottoscrizione della convenzione.

L'efficacia della presente delega è subordinata al rispetto da parte Vostra di tutte le condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, inclusa quella di cui all'art. 5.6. Pertanto il mancato invio dei dati ivi descritti comporterà di diritto la revoca della presente delega e i corrispettivi saranno riconosciuti direttamente al Comune delegante.

Qualora, per qualsivoglia motivo, dovessimo revocare la presente autorizzazione, ci impegniamo a darne tempestiva comunicazione a CiAl che ci legge in copia.

Distinti saluti.

l'Amministrazione Comunale
(timbro e firma)

CiAl

Consorzio Imballaggi Alluminio

Via Pompeo Litta, 5

20122 Milano

tel. +39 0254029.1

fax +39 0254123396

consorzio@cial.it

www.cial.it